

Sospensione procedimenti e validità atti: i chiarimenti in Toscana ed Emilia

3 Aprile 2020

Dopo l'Emilia Romagna anche la Toscana con delibera n. 433 del 30 marzo 2020 fornisce delle indicazioni operative sull'applicazione dell'articolo 103 del Decreto Legge 18/2020 (cd. "Cura Italia") in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e alla validità degli atti in scadenza in materia di governo del territorio.

Regione Toscana

la Regione Toscana ha precisato:

- ***sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data e, fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1, del DL 18/2020)*** - la sospensione opera per tutti i termini previsti nei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative conferenze di servizi, etc.) e ai piani e programmi di settore e accordi di programma nonché all'attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti).
Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, con conseguente traslazione dei termini (la delibera porta anche degli esempi pratici).
- ***validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del DL 18/2020)*** - la proroga fino al 15 giugno 2020 riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, con effetto retroattivo avendo efficacia anche per gli atti già scaduti tra il 31 gennaio 2020 ed il 17 marzo 2020 (*data di entrata in vigore del DL.18/2020*).

Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono state apportate delle integrazioni alla precedente circolare del 18 marzo 2020 (vedi [news del 19 marzo 2020](#)).

In particolare tra le precisazioni fornite si segnalano le seguenti:

- ***sospensione procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data e fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1, del DL 18/2020)*** - dopo aver fornito indicazioni sulle modalità di calcolo del periodo di sospensione ha specificato che la sospensione *ex legge dei termini* non deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità per l'amministrazione, durante il periodo di sospensione, di concludere i

procedimenti in corso o di assumere i relativi atti endoprocedimentali. Le amministrazioni devono assumere misure organizzative finalizzate ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione e sono comunque tenute al rispetto dei tempi procedurali come rideterminati per effetto delle disposizioni in oggetto.

- **validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del d.l.18/2020)** - la proroga di validità si applica anche alle convenzioni urbanistiche . Sono, pertanto, posticipati, se in scadenza sia i termini di validità delle convenzioni sia i termini, disciplinati dalla medesima convenzione, entro i quali devono presentare i titoli abilitativi richiesti, completare i relativi lavori, cedere al comune le opere realizzate ecc.).

In allegato

- **Delibera n. 443/2020 della Toscana e relativo allegato**
- **Circolare PG2020/0261160/ del 31 marzo 2020 dell'Emilia Romagna (integrazioni alla circolare del 18/03/2020)**

39314-Emilia Romagna_Integr_circolare.pdf [Apri](#)

39314-Toscana Delibera 433_2020 ALL_A.pdf [Apri](#)

39314-Toscana Delibera 433_2020.pdf [Apri](#)